

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: “Disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali piemontesi per l’anno 2010”.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto l’articolo 77 ter, comma 11, della legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l’articolo 7 quater, comma 7 della legge 9 aprile 2009, n. 33;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-13185 dell’8 febbraio 2010

emana

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: “Disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali piemontesi per l’anno 2010”.

Art. 1.

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in applicazione degli articoli 77 ter, comma 11, della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), e 7 quater, comma 7 della legge 9 aprile 2009, n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi) oltre che dell’articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) – disciplina il Patto di stabilità interno per gli enti locali piemontesi per l’anno 2010.

Art. 2.

(Enti destinatari)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle province ed ai comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti.

2. Ai fini del comma 1 per i comuni si considera la popolazione residente calcolata in base ai dati dell’Istituto nazionale di statistica al 31 dicembre 2008.

3. Le province ed i comuni commissariati ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali), sono soggetti alle disposizioni previste dal presente regolamento dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli enti locali commissariati ai sensi dell’articolo 141 del d. lgs. 267/2000.

Art. 3.

(Obiettivi)

1. Gli obiettivi del Patto di stabilità interno per l’anno 2010, espressi in termini di saldo finanziario di competenza mista ai sensi dell’articolo 77 bis, comma 5, della l. 133/2008, sono determinati, per ciascuna provincia e per ciascun comune, nell’allegato A.

2. Al fine di garantire, contestualmente, il pieno utilizzo della capacità finanziaria degli enti locali piemontesi ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, gli obiettivi di cui al comma 1 possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, previo assenso espresso dagli enti interessati in conformità del proprio ordinamento giuridico. In tal caso la Regione provvede tempestivamente a comunicare agli enti interessati il nuovo obiettivo. Nella ridefinizione degli obiettivi si tiene conto, in via prioritaria, dell'esigenza di riallocazione delle risorse in ragione della dimensione territoriale dei servizi pubblici erogati dagli enti locali e degli indirizzi della programmazione regionale strategica.
3. Il bilancio di previsione delle province e dei comuni soggetti al Patto di stabilità interno è approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa in misura tale che sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il Patto medesimo. A tal fine, i predetti enti sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto. Le province ed i comuni adeguano i propri documenti contabili entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Regione, dei nuovi obiettivi ai sensi del comma 2.
4. Nel caso di modifica degli obiettivi ai sensi del comma 2, la Regione garantisce, comunque, il rispetto dell'obiettivo aggregato del comparto degli enti locali piemontesi, quale risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'articolo 77 ter, comma 11, della l. 133/2008. La Regione, qualora la normativa statale lo consenta, effettua altresì interventi compensativi, a valere sul proprio bilancio, per garantire il rispetto del predetto obiettivo aggregato.
5. La Regione rettifica, anche d'ufficio, gli obiettivi di cui al comma 1 laddove ciò sia necessario per adeguarne la misura ai dati comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 4.

(Incentivi e sanzioni)

1. Agli enti il cui obiettivo è modificato, ai sensi dell'articolo 3 comma 2, in senso peggiorativo, è riconosciuta, a valere sugli obiettivi del Patto di stabilità interno relativo anni successivi al 2010, una premialità garantita dalla Regione e ripartita secondo un profilo temporale definito dalla Regione previa consultazione con gli enti stessi.
2. Agli enti di cui al comma 1 la Regione può riconoscere un maggior punteggio nei bandi per la concessione di finanziamenti specifici.
3. Gli enti il cui obiettivo è modificato, ai sensi dell'articolo 3 comma 2, in senso migliorativo, garantiscono il rientro secondo un profilo temporale definito dalla Regione previa consultazione con gli enti stessi.
4. Nel caso in cui l'obiettivo aggregato del comparto degli enti locali piemontesi soggetti al Patto di stabilità interno, quale risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'articolo 77 ter, comma 11, della l. 133/2008, sia rispettato, non si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale. La Regione, anche attraverso l'applicazione di sanzioni regionali, impone agli enti che non abbiano rispettato gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 3 il rientro dallo sforamento nell'anno 2011. È fatta salva l'erogazione delle premialità previste dalla normativa statale.
5. Nel caso in cui l'obiettivo aggregato del comparto degli enti locali piemontesi soggetti al Patto di stabilità interno non sia rispettato, le sanzioni previste dalla

normativa statale si applicano secondo le modalità previste dal comma 7. Sono fatti salvi gli eventuali interventi regionali compensativi, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, secondo periodo.

6. Agli enti che registrano a fine esercizio un saldo migliore dell'obiettivo ad essi assegnato ai sensi dell'articolo 3 può essere comminata una penalità a valere sugli obiettivi del Patto di stabilità interno relativo all'anno 2011 modulata in ragione dell'entità della differenza fra i due predetti valori. La penalità non è applicata laddove tale differenza sia inferiore ad una soglia definita con le modalità di cui al comma 7.

7. Le modalità di applicazione degli incentivi e delle sanzioni di cui al presente articolo sono determinate in sede di disciplina regionale del Patto di stabilità interno per l'anno 2011, previo parere del Consiglio delle autonomie locali ovvero, nelle more della costituzione di quest'ultimo, della Conferenza Regione-Autonomie locali, da esprimere entro quindici giorni dal ricevimento della proposta.

Art. 5.

(Monitoraggio)

1. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno per l'anno 2010 le province ed i comuni soggetti al Patto di stabilità interno trasmettono trimestralmente, entro trenta giorni dal termine del periodo di riferimento, alla struttura regionale competente in materia, le informazioni dettagliate secondo il prospetto di cui al comma 4 del presente articolo, utilizzando il sistema web appositamente predisposto. Le province ed i comuni di cui all'articolo 2, comma 3, comunicano tempestivamente la propria situazione di commissariamento.

2. Entro il termine perentorio del 31 marzo 2011, le province ed i comuni soggetti al Patto di stabilità interno trasmettono alla struttura regionale competente, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario. La mancata trasmissione della certificazione entro il predetto termine costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno.

3. Entro il 31 maggio 2011 la Regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

4. I prospetti e le modalità tecniche per l'effettuazione delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Presidente della Giunta regionale.

5. Le informazioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono messe a disposizione dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI).

Art. 6.

(Urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 8 febbraio 2010.

Mercedes Bresso

ENTE COMUNI	OBIETTIVO 2010 (in migliaia di euro)
ACQUI TERME	-78
ALBA	160
ALESSANDRIA	-376
ALMESE	657
ALPIGNANO	201
ARONA	452
ARQUATA SCRIVIA	160
ASTI	-101
AVIGLIANA	-11
BAGNOLO PIEMONTE	163
BARGE	-3
BEINASCO	2.236
BELLINZAGO NOVARESE	960
BIELLA	477
BORGARO TORINESE	687
BORGO SAN DALMAZZO	-31
BORGOMANERO	609
BORGOSIESA	-2
BOVES	0
BRA	-77
BRANDIZZO	861
BRUINO	852
BUSCA	-13
BUSSOLENO	-5
BUTTIGLIERA ALTA	160
CALUSO	794
CAMBIANO	-4
CAMERI	960
CANALE	-28
CANDELO	-1
CANDIOLO	35
CANELLI	-18
CANNOBIO	-6
CARAGLIO	0
CARIGNANO	-20
CARMAGNOLA	-49
CASALE MONFERRATO	3.596
CASELLE TORINESE	-75
CASTELLAMONTE	-9
CASTELLETTO TICINO	287
CASTELNUOVO SCRIVIA	519
CASTIGLIONE TORINESE	833
CAVALLERMAGGIORE	-26
CAVOUR	119
CENTALLO	155
CERANO	592
CEVA	213
CHERASCO	-18

CHIERI	2.821
CHIVASSO	-1.661
CIRIE'	-4
COLLEGNO	491
COSSATO	-19
COSTIGLIOLE D'ASTI	76
CRESCENTINO	364
CUMIANA	377
CUNEO	-95
CUORGNE'	113
DOMODOSSOLA	142
DRONERO	39
DRUENTO	151
FAVRIA	484
FOSSANO	-71
GALLIATE	-37
GASSINO TORINESE	1.677
GATTINARA	-4
GIAVENO	1.336
GOZZANO	-2
GRAVELLONA TOCE	284
GRUGLIASCO	-104
IVREA	3.204
LA LOGGIA	951
LANZO TORINESE	491
LEINI	3.273
LUSERNA SAN GIOVANNI	202
MONCALIERI	1.476
MONDOVI'	-19
MONTANARO	15
NICHELINO	1.102
NIZZA MONFERRATO	-3
NOLE	-271
NONE	331
NOVARA	-123
NOVI LIGURE	-26
OLEGGIO	-645
OMEGNA	-1
ORBASSANO	-21
OVADA	-2
PEVERAGNO	27
PIANEZZA	-2
PINEROLO	2.243
PINO TORINESE	-13
PIOSSASCO	-3
POIRINO	397
RACCONIGI	158
RIVALTA DI TORINO	77
RIVAROLO CANAVESE	306
RIVOLI	-32

ROMENTINO	-8
SALUZZO	-34
SAN BENIGNO CANAVESE	-12
SAN DAMIANO D'ASTI	986
SAN MAURIZIO CANAVESE	202
SAN MAURO TORINESE	186
SANTENA	396
SANTHIA'	53
SAVIGLIANO	-37
SERRAVALLE SCRIVIA	-24
SERRAVALLE SESIA	-8
SETTIMO TORINESE	545
SOMMARIVA DEL BOSCO	151
STRAMBINO	-8
STRESA	-48
SUSA	895
TORINO	-9.944
TORTONA	-22
TRECCATE	-49
TRINO	-18
TRIVERO	-19
TROFARELLO	1.095
VALENZA	-17
VARALLO	252
VENARIA	2.710
VERBANIA	154
VERCELLI	-122
VERZUOLO	232
VIGLIANO BIELLESE	-3
VIGONE	-9
VILLADOSSOLA	-16
VILLANOVA D'ASTI	-25
VILLANOVA MONDOVI'	-9
VINOVO	764
VOLPIANO	161
VOLVERA	-25
PROVINCE	
ALESSANDRIA	-4.984
ASTI	1.173
BIELLA	-1.352
CUNEO	-910
NOVARA	-166
TORINO	-537
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	-3.612
VERCELLI	-1.335